



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti l' impianto centralizzato di depurazione

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 24-11-1995

AREA GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE

Parte I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Caratteristiche delle infrastrutture pubbliche

Art. 3 Campo di applicazione

Parte II – REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI

Art. 4 Scarichi di insediamenti produttivi

Art. 5 Scarichi di insediamenti civili

Art. 6 Scarichi di acque meteoriche

Art. 7 Controlli tecnici

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Art. 9 Titolarietà dell'autorizzazione allo scarico

PARTE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10 Reti interne di fognatura

Art. 11 Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità

Art. 12 Divieto di immissione di sostanze pericolose

Art. 13 Interruzioni nel funzionamento degli impianti di pretrattamento

Art. 14 Sversamenti accidentali

Art. 15 Modifiche negli insediamenti produttivi

Art. 16 Smaltimento di liquami domestici e di residui di lavorazione

Art. 17 Funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione

PARTE IV – NORME FINANZIARIE E SANZIONI

Art. 18 Contributi per spese di costruzione delle opere consortili

Art. 19 Tariffe per il servizio fognatura e depurazione

Art. 20 Danni alle infrastrutture pubbliche

Art. 21 Revoca dell'autorizzazione allo scarico

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Aggiornamento della normativa

Art. 23 Validità e entrata in vigore della normativa

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Finalità)

La presente normativa stabilisce, ai sensi dell'art. 12, punto 2) e dell'art. 13, primo comma, punto 2) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni attinenti l'impianto centralizzato di depurazione del Consorzio Media Pianura Ovest Fiume Serio con sede a Cologno al Serio in via Solforino, n. 55, di seguito chiamato Consorzio. Essa detta inoltre Disposizioni per gli scarichi degli insediamenti civili, in attuazione del primo comma dell'art 14 della stessa legge n. 319/76

Art. 2 (Caratteristiche delle infrastrutture pubbliche)

Le acque reflue raccolte dalle fognature comunali devono confluire nei collettori realizzati dal consorzio per essere addotte all'impianto centralizzato di depurazione.

Le infrastrutture pubbliche, per cui valgono le disposizioni della presente normativa, sono costituite dal complesso di fognature comunali e collettori consortili, di seguito chiamato rete fognaria, nonché dall'impianto centralizzato di depurazione, ubicato nel territorio del Comune di Cologno al Serio.

I collettori consortili e l'impianto centralizzato di depurazione possono essere ampliati e modificati ad esclusivo giudizio del consorzio al fine di consentire ulteriori allacciamenti e di conseguire un servizio più efficiente ed efficace.

Le fognature comunali a sistema misto devono essere immesse nei collettori consortili attraverso un limitatore di portata con scaricatore di piena.

Lo scaricatore di piena deve essere dimensionato in modo che lo sfioro abbia inizio quando la portata raggiunga un valore corrispondente ad una dotazione idrica di 750 litri al giorno per abitante equivalente ed in modo che la portata massima immessa nei collettori sia inferiore ad una dotazione idrica di 900 litri al giorno per abitante equivalente, immaginando le suddette dotazioni scaricate uniformemente nelle 24 ore.

Art. 3 (Campo di applicazione)

Al rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente normativa sono tenuti gli scarichi degli insediamenti produttivi e civili recapitati nella rete fognaria confluyente nell'impianto centralizzato di depurazione.

Sono altresì soggetti alle richiamate disposizioni il Consorzio e i comuni che di esso fanno parte.

PARTE II – REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI

Art. 4 (Scarichi di insediamenti produttivi)

Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi:

1. se esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, ai limiti di accettabilità della tabella allegata alla normativa stessa;
2. se nuovi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

La portata istantanea degli scarichi non deve superare la portata media, valutata sulle ore giornaliere di lavorazione, per più del 40%.

In relazione alla natura degli scarichi sversati nella rete e alla funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione, possono essere prescritti, caso per caso, limiti di accettabilità meno restrittivi di quelli previsti al primo comma del presente articolo, a condizione che sia assicurata la conformità dell'effluente finale dell'impianto centralizzato stesso ai limiti di accettabilità della tabella A, di cui alla stesa legge n. 319/76 e successive integrazioni e modificazioni.

Per i parametri relativi a sostanze di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, riportati nell'allegato 1 alle Direttive approvate con deliberazione 30 dicembre 1980 dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, qualora l'impianto centralizzato di depurazione sia in grado di operare un abbattimento di tali sostanze, la facoltà prevista dal secondo comma è consentita purché il carico totale riferito a dette sostanze scaricate con l'effluente finale non risulti comunque superiore al carico che si otterrebbe facendo rispettare agli scarichi sversati nella rete fognaria i limiti di accettabilità della sopra richiamata tabella C.

I limiti di accettabilità prescritti a sensi del presente articolo e le eventuali motivazioni che ne hanno determinato l'adozione devono essere indicati nelle autorizzazioni allo scarico.

Art. 5 (Scarichi di insediamenti civili)

Gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma del seguente art.11.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente normativa devono essere disattivati e bonificati i dispositivi esistenti, che incidano sulla qualità degli scarichi di provenienza domestica prima del loro recapito nella rete fognaria.

Qualora la presente dei dispositivi di cui al secondo comma comprometta la corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione, il Sindaco, su richiesta del Consorzio, può imporre un termine più breve per la loro disattivazione e bonifica.

Art. 6 (Scarichi di acque meteoriche)

Lo scarico delle acque meteoriche nella rete fognaria è consentito purché sia assicurato il rispetto delle condizioni particolari previste dall' art. 11.

Per le acque di prima pioggia possono essere prescritti idonei trattamenti, tenuto conto della natura dell'attività svolta nell'insediamento e di ogni altro elemento utile per la valutazione del grado di inquinamento prodotto dalle superfici scolanti e dalle relative acque di dilavamento.

Art. 7 (Controlli tecnici)

Ferme restano le competenze del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione, a sensi dell' art 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall' art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il Consorzio può disporre gli accertamenti sugli scarichi immessi nella rete fognaria e sulle condizioni che danno luogo alla loro formazione, ritenuti necessari ad assicurare la conoscenza degli elementi che possano incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 8 (Rilascio dell'autorizzazione allo scarico)

Per gli scarichi degli insediamenti civili l'autorizzazione allo scarico è costituita dalla concessione del permesso di allacciamento alla rete fognaria.

Per gli scarichi degli insediamenti produttivi valgono le disposizioni stabilite dall'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

In particolare, le domande di autorizzazione allo scarico devono essere presentate in duplice copia al Comune competente per territorio, accompagnate dalla scheda tecnica allegata alla Circolare del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 29 dicembre 1976.

A richiesta dell'interessato il Comune, previo parere del consorzio, nell'autorizzare provvisoriamente nuovi scarichi, può concedere un periodo di tempo per la messa a punto dei cicli tecnologici e degli impianti di pretrattamento durante la fase di avviamento.

Il tempo concesso non deve di norma superare i 90 giorni dall'attivazione degli scarichi, prorogabili per una sola volta, dietro motivata richiesta, di non oltre 60 giorni. Durante tale periodo la disciplina degli scarichi è definita dal Comune, previo parere del Consorzio, ed è indicata nell'atto autorizzativi provvisorio.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano le disposizioni della presente normativa.

In caso di rinuncia all'autorizzazione, in conseguenza di cessazione dello scarico, deve essere data immediata comunicazione al Comune.

Art. 9 (Titolarità dell'autorizzazione allo scarico)

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'insediamento produttivo nella persona del titolare o del legale rappresentante, che ne assume gli obblighi e i diritti.

In caso di sostituzione del titolare o del legale rappresentante permane la titolarità dell'autorizzazione a favore e carico dell'insediamento produttivo, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione al Comune, specificando il subentro e il rinnovo dell'autorizzazione stessa.

PARTE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10 (Reti interne di Fognature)

E' ammesso un solo punto di scarico nella rete fognaria per ciascuna delle reti interne agli insediamenti.

In relazione a particolari situazioni degli insediamenti stetti, previo parere del Consorzio, il Sindaco può concedere deroghe all'obbligo di cui al precedente primo comma.

Ciascuna rete interna deve essere dotata di cameretta di controllo immediatamente a monte del punto di scarico nella rete fognaria; le relative opere devono essere realizzate in modo da essere accessibili e da consentire il prelievo dei campioni d'acqua agevolmente e in condizioni di sicurezza per gli operatori.

Art. 11 (Salvaguardia delle opere e delle loro funzionalità)

La qualità e la quantità degli scarichi immessi nella rete fognaria devono essere tali da:

- a) rispettare i dimensionamenti idraulici assunti per le fognature, i collettori e l'impianto centralizzato di depurazione ;
- b) salvaguardare i manufatti delle fognature, dei collettori e l'impianto centralizzato di depurazione;

- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato.

Al fine di assicurare le condizioni di cui al precedente primo comma, su richiesta del Consorzio il Sindaco può prescrivere:

- a) la relazione di vasche di accumulo atte a regolare lo scarico delle acque nella rete fognaria, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo depurativo dell'impianto centralizzato in relazione alla presumibile variazione delle portate nella rete fognaria stessa;
- b) l'istallazione di idonei strumenti di misura e campionamento delle acque scaricate nella rete fognaria, che permettano di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.

Le relative spese di realizzazione, istallazione e gestione sono a carico del titolare o del legale rappresentante dell'insediamento.

E' fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza gli strumenti di cui la lettera b) del precedente secondo comma, nonché di segnalarne ogni guasto o funzionamento irregolare al Comune, che provvede ad informare il Consorzio.

Art. 12 (Divieto di immissione di sostanze pericolose)

E' vietata l'immissione nella rete fognaria di sostanze che:

- a) per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi;
- b) siano infiammabili, esplosive o radioattive;
- c) sviluppino gas o vapori tossici;
- d) costituiscano pericolo per la salute pubblica.

Art. 13 (Interruzioni nel funzionamento degli impianti di pretrattamento)

Qualora si verificano guasti o siano necessarie operazioni di manutenzione, che comportino interruzioni nel funzionamento dell'impianto di pretrattamento, è fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'insediamento produttivo di mettere in atto tutte le iniziative necessarie ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento prodotto dallo scarico di acque non pretrattate, nonché di darne tempestiva comunicazione al Comune, che provvede ad informare il Consorzio.

Se nelle acque scaricate sono presenti le sostanze di cui al n. 10 della tabella C, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, l'attività dei cicli tecnologici collegati all'impianto di pretrattamento deve essere sospesa.

Previo parere del Consorzio, il quale provvede in particolare ad accertare la consistenza e la natura delle interruzioni di cui al precedente primo comma e a valutare le conseguenze derivanti dallo scarico di acque non pretrattate, il sindaco può definire tempi e modalità di scarico anche in deroga all'obbligo previsto dal precedente secondo comma, per il periodo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di pretrattamento.

Art. 14 (Sversamenti accidentali)

Qualora si verificano eventi accidentali, che causino l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni della presente normativa, è fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'insediamento di darne immediata comunicazione al comune, che provvede ad informare il Consorzio.

Nel caso di eventi di cui al precedente primo comma, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento deve mettere in atto tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla rete fognaria e all'impianto di depurazione centralizzato, nonché alla loro funzionalità.

Art. 15 (Modifiche negli insediamenti produttivi)

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, qualsiasi intervento negli insediamenti produttivi che comporti modificazioni, in base a quanto specificato al successivo secondo comma, nella qualità e/o quantità degli scarichi, deve essere preventivamente comunicato al Comune, ai fini del rilascio di nuova autorizzazione allo scarico.

Si hanno modificazioni quando si verificano una o più delle seguenti circostanze:

- a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 25% il valore dichiarato nella originaria domanda di autorizzazione;
- b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più parametri tabellari superi di oltre il 10% il valore dichiarato nella originaria domanda di autorizzazione;
- c) siano presenti negli scarichi nuove sostanze.

Resta in ogni caso salvo l'obbligo di rispettare i limiti di accettabilità di cui al precedente art. 4.

Art. 16 (Smaltimento di liquami domestici e residui di lavorazione)

Qualora le aziende autorizzate ad effettuare i servizi di spurgo di fosse biologiche intendano conferire i relativi liquami all'impianto centralizzato di depurazione, devono richiedere specifica autorizzazione al Consorzio.

L'autorizzazione può essere concessa solo ed esclusivamente per i liquami ad essi, nonché fino alla concorrenza delle quantità giornaliere accettabili dall'impianto di depurazione.

Per il trattamento di detti liquami, il Consorzio stabilisce, entro il 31 ottobre di ogni anno, la tariffa da applicare per l'anno successivo.

Ogni autorizzazione indicherà le quantità giornaliere ammesse al conferimento all'impianto di depurazione, nonché le modalità di tale conferimento.

Il consorzio si riserva comunque la facoltà di istituire un apposito servizio per i residui di lavorazione, da porre a disposizione in base a condizioni e tariffe definite con specifica normativa.

Art. 17 (Funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione)

Qualora si verificano interruzioni o irregolarità nel funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, che causino un peggioramento nella qualità dell'effluente finale, il Consorzio ne dà immediata comunicazione ai Comuni utenti del servizio stesso di depurazione, nonché all'Ente responsabile dei servizi di zona dell'U.S.S.L. territorialmente competente.

Nei casi di cui al precedente primo comma, su richiesta del Consorzio, il Sindaco può imporre agli insediamenti produttivi prescrizioni restrittive o integrative, che comportino anche la cessazione degli scarichi, affinché le caratteristiche qualitative dell'effluente dell'impianto centralizzato, relativamente ai parametri concernenti sostanze di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, riportati nell'Allegato 1 alle Direttive approvate con deliberazione 30 dicembre 1980 Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, siano conformi ai limiti di accettabilità

della tabella A, Allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modifiche e fatte altresì ulteriormente salve le esigenze particolari di cui al terzo comma dell'art. 26 della stessa legge n. 319/76.

PARTE IV – NORME FINANZIARIE E SANZIONI

Art. 18 (Contributi per spese di costruzione delle opere consortili)

Agli insediamenti produttivi è concessa la facoltà di contribuire alle spese di costruzione delle opere consortili per l'importo derivante dalla seguente formula :

$$C = (800000 \times Q + 100000 \times B + 50000 \times S) \times I$$

dove:

C = importo del contributo in lire

Q = portata oraria massima scaricata in mc/h

B = BOD giornaliero scaricato in Kg/g

S = solidi sospesi giornalieri scaricati in Kg/g

I = rapporto tra il valore dell'indice dei pezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'ISTAT alla data dell'autorizzazione allo scarico e il valore del corrispondente indice alla data del 31/12/1980.

Il valore della portata massima oraria da adottare nella formula è così valutato:

- a) qualora le fognature siano separate, è pari a quello della portata di punta derivante dai processi produttivi;
- b) qualora le fognature siano miste, è pari al valore massimo in tempo di pioggia determinato operando la media dei cinque valori più alti registrati nell'arco di un anno ove esista un idoneo misuratore-registratore di portata; in mancanza di un tale misuratore, la portata massima verrà stabilita in base alla superficie complessiva servita dalle fogne di tipo misto (aree a verde comprese) ed in funzione di un valore di 20 mc/h per ettaro.

L'importo del contributo è versato al Consorzio in unica soluzione ovvero in un massimo di quattro annualità eguali, maggiorate degli interessi di legge, di cui la prima all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico e le successive entro il 1° luglio di ogni anno.

Art. 19 (Tariffe per il servizio di fognatura e depurazione)

Per il servizio relativo alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi e civili si applicano le tariffe, come previsto dagli art. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare, gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle tariffe e alle relative modalità di applicazione stabilite dalla regione Lombardia.

Per gli insediamenti produttivi che usufruiscono della facoltà di cui al precedente art. 18 si applicano per un periodo di 20 anni gli importi minimi delle tariffe in base alla legge regionale 30 maggio 1981, n. 25.

Art. 20 (Danni alle infrastrutture pubbliche)

I titolari o i legali rappresentanti degli insediamenti garantiscono il Consorzio e il Comune contro i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento e delle opere di allacciamento.

Esiste altresì responsabilità qualora i danni siano conseguenti all'immissione nella rete fognaria di scarichi non conformemente alle disposizioni della presente normativa.

I danni di cui ai precedenti commi sono riparati dal Consorzio o dal Comune nel rispetto delle relative competenze e le conseguenti spese, maggiorate del 15% per spese generali, addebitate ai responsabili; contro tale addebito, di cui viene data comunicazione scritta, può essere presentato ricorso scritto entro 30 giorni.

Art. 21 (Revoca dell'autorizzazione allo scarico)

Ferme restano le sanzioni stabilite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, il mancato rispetto delle disposizioni della presente normativa comporta la revoca dell'autorizzazione allo scarico, previa valutazione delle cause che hanno determinato le inadempienze.

A tal fine, prima di revocare l'autorizzazione allo scarico, il Comune, previo parere del Consorzio, può assegnare un termine per l'effettuazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla presente normativa.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune revoca l'autorizzazione allo scarico, ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico stesso.

La presentazione di ricorso motivato contro la decisione del Comune sospende la revoca dell'autorizzazione ed i susseguenti provvedimenti sino al pronunciamento da parte del Comune, che deve comunque avvenire entro tre mesi dalla data di presentazione del ricorso stesso.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 (Aggiornamento della normativa)

Qualora l'emanazione di norme da parte dello Stato o della Regione modifichi o integri in tutto o in parte la presente normativa, il Consorzio provvede ad apportarvi gli aggiornamenti del caso.

Il consorzio è tenuto a dare adeguata informativa in ordine agli aggiornamenti di cui al precedente primo comma e a stabilire congrui termini per gli eventuali adeguamenti da attuare negli insediamenti.

Art. 23 (Validità e entrata in vigore della normativa)

Sono abrogate le disposizioni esistenti, adottate dai Comuni facenti parte del consorzio, incompatibili con quelle della presente normativa.

Per quanto non previsto si osservano le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni.

La presente normativa entra in vigore il giorno successivo a quello di entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione.

TABELLA DEI LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	Ph	5,5 - 9,5	il valore del Ph del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	-	La temperatura delle acque di scarico non dovrà superare i 45°C; nel caso però di scarichi, continui e di una certa importanza la temperatura non dovrà superare i 30°C.
3	Colore	-	Non percettibile dopo diluizione 1:100 su uno spessore di 10 cm.
4	Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali Grossolani Assenti	-	La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 cm, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	10	I materiali sedimentabili sono misurati in cono imhoff dopo 2 ore.
7	materiali in sospensione totali mg/l	500	Per "materiali in sospensione" totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non premettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45

8	COD mg/l	Non superiore al quadruplo del BOD5 o a 12 volte il TOC	Il COD si intende determinato con bicarbonato di potassio alla elaborazione dopo 2 ore
9	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Ilg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$C1/L1 + C2/L2 + C3/L3 + \dots + Cn/Ln$ Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.
10	Alluminio mg/l come Al	3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
11	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
12	Boro mg/l come B	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
13	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
14	Cobalto mg/l come Co	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
15	Cromo mg/l come Cr III	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.

17	Ferro mg/l come Fe	6	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
18	Manganese mg/l come Mn	5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	2,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
25	Cianuri mg/l come CN	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	1	
27	Solfuri mg/l come H ₂ S	2	
28	Solfiti mg/l come SO ₃	4	
29	Solfati mg/l come SO ₄	2000	

30	Cloruri mg/l come Cl	2000
31	Fluoruri mg/l come F	15
32	Fosforo totale mg/l come P	15
33	Ammoniaca totale mg/l come NH ₄ ⁺	60
34	Azoto nitroso mg/l come n	1,5
35	Azoto nitrico mg/l come N	40
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	100
37	Oli minerali mg/l	10
38	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	1
39	Aldeidi mg/l come H-CHO	4
40	Solventi organici, clorurati, ecc.	-
41	Tensioattivi mg/l	10
42	Pesticidi clorurati mg/l	0,05
43	Pesticidi fosforati mg/l	0,1

Non è ammesso lo scarico se non dietro esplicita autorizzazione derivante dalla esplicazione della natura chimica del solvente.